**Tar Veneto, Sez. III, n. 1335 del 17/12/2015 – Pres. Settesoldi– Est. Savoia – Ric. F.G.**

**INFORMAZIONE AMBIENTALE**  – Quali limiti per l’accesso ai documenti?

*Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005 in tema di accesso del pubblico all’informazione ambientale, l’autorità pubblica deve rendere disponibile a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, tutta la documentazione progettuale che non afferisca direttamente a profili involgenti il segreto industriale, secondo una valutazione necessariamente restrittiva in ordine agli eventuali profili ostativi, consentendo, se del caso, un accesso parziale (nel caso di specie la domanda era volta ad ottenere il rilascio di copia degli elaborati tecnico- amministrativi concernenti la concessione di una piccola derivazione d’acqua a uso idroelettrico).*

**Fatto e diritto**

Espone la ricorrente di aver presentato domanda volta a ottenere il rilascio di copia semplice degli elaborati tecnico amministrativi concernenti la concessione di piccola derivazione d’acqua a uso idroelettrico, ivi compresi gli elaborati di progetto presentati, ottenendo una risposta limitata alla presa visione a seguito di opposizione al rilascio di copia semplice da parte della ditta controinteressata a tutela della proprietà intellettuale e del know-how in essi contenuto, cui replicava affermando la sostanziale inutilità della modalità concessa, la qualificazione della documentazione richiesta come informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo numero 195 del 2005, con obbligo da parte dell’amministrazione di una valutazione restrittiva delle ragioni di riservatezza con valutazione ponderata tra l’interesse pubblico di informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, insistendo per il rilascio e invitando il difensore civico regionale a intervenire sulla questione.

Questi, in accoglimento della richiesta, invitava lo sportello unico del demanio idrico della regione provincia di Belluno o ad adottare il provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso secondo quanto considerato nella nota 10 marzo 2015 ovvero ad adottare un provvedimento confermativo motivato del rifiuto al rilascio della documentazione.

E infatti il provvedimento impugnato ribadisce che l’esercizio del diritto è consentito esclusivamente nella forma della presa visione come già dichiarato.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato secondo quanto specificato infra.  
È pacifico che nella specie si controverta in ordine a un procedimento relativo a informazioni ambientali secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 195 del 2005: orbene prevede l’articolo 3 comma 1 che l’autorità pubblica rende disponibile secondo le disposizioni del presente decreto l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, prevedendo i casi di esclusione all’articolo cinque, in base al quale deve essere effettuata una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, con applicazione restrittiva da parte dell’amministrazione, consentendosi, se del caso, un accesso parziale.

Detto che la legittima esigenza di tutela del segreto industriale non esime l’amministrazione da un puntuale esame delle ragioni opposte, non potendosi in altri termini l’amministrazione limitare ad assumere come irrimediabilmente ostativo l’avviso della ditta controinteressata ai fini dell’ostensione piuttosto che dell’estrazione di copia, nel caso in esame ben si sarebbe potuto consentire un accesso parziale, escludendosi solo ed esclusivamente quelle informazioni direttamente attinenti con il segreto industriale da tutelare.

Ed è in tali termini che deve essere accolta la domanda presentata, consentendosi appunto l’estrazione di copia di tutta la documentazione progettuale che non afferisca direttamente a profili involgenti il segreto industriale, secondo una valutazione necessariamente restrittiva in ordine agli eventuali profili ostativi.

Da ultimo l’amministrazione non avrebbe potuto, in presenza di una chiara indicazione da parte del difensore civico regionale, limitarsi alla mera riproposizione di quanto già affermato, con l’adozione di un atto meramente confermativo e non di un atto eventualmente di motivata conferma come espressamente richiesto dal difensore civico regionale.

In tale quadro il ricorso deve essere accolto con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

[omissis]